



Comune di Ronciglione

Provincia di Viterbo

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**95
29/09/2020**

**OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19 . OBBLIGO DI INDOSSARE I
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FINO AL 14/10/2020.**

AREA II - AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

- in data 30.01.2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con successivo provvedimento dell'11 marzo 2020 la medesima Autorità ha classificato il COVID-19 quale Pandemia, in considerazione dei rilevanti livelli di diffusione a livello globale;
- con D.L. n.19 del 25 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha approvato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato "lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00002 del 26.02.2020 sulle misure per la prevenzione epidemiologica da Covid-2019 ;
- il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ;
- l' Ordinanza del Ministro della Salute del primo agosto 2020; - il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;
- il DPCM 7 settembre 2020 le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre fino alla data del 7 ottobre 2020;

CONSIDERATO, che in data 26 marzo 2020 con circolare esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell' Interno ha chiarito che "nell' ambito delle misure di cui all' art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle

statali, esclusivamente nell' ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l' economia nazionale";

RILEVATO, che il citato DPCM del 7 agosto espressamente prevede che "ai fini del contenimento della diffusione del COVID 19, è fatto obbligo sull' intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

PRESO ATTO, che il DPCM 7 settembre 2020 anche esso testé citato prevede, altresì, che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4" ;

CONSIDERATO, che l'attuale contesto di rischio impone delle iniziative a sostegno di quelle di carattere straordinario ed urgente intraprese dallo Stato, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio comunale;

RITENUTO, dai dati forniti dal competente servizio ASL da cui emerge una ripresa dei contagi, necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della ripresa delle attività educative di ogni ordine e grado sul territorio comunale;

VISTI:

l' art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all' istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della Sanità pubblica ;

l' art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli EntiLocali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale [...]"

DATO ATTO, che si è proceduto ad effettuare il contemperamento e corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e in questa sede integralmente richiamate :

Con decorrenza immediata , l'obbligo, a chiunque, di indossare correttamente, fino alla data del 14 ottobre 2020, il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico ove non sia possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto dei 6 anni nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l' uso continuativo della mascherina;

Con decorrenza immediata e sino alla data del 14 ottobre 2020 , sono vietati gli assembramenti e gli stazionamenti senza che venga rispettato il distanziamento sociale ;

Che al mancato rispetto della presente Ordinanza verrà applicata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267\00, combinato disposto con l'art.16 della legge 689\81 così come modificato dall'art. 6 bis della legge 125\08, una sanzione amministrativa di euro 50,00.

La trasmissione della presente Ordinanza: alla Prefettura di Viterbo , alla Questura di Viterbo, alla Compagnia dei Carabinieri di Ronciglione , al Comando di Polizia Locale del Comune di Ronciglione.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Atto, al TAR LAZIO o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data della medesima pubblicazione .

IL SINDACO
MENGONI MARIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)